

**Direzione Regionale:** TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G08880 del 17/07/2015

Proposta n. 11092 del 13/07/2015

**Oggetto:**

Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) – Ambiente Guidonia Srl - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010.

OGGETTO: Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) – Ambiente Guidonia Srl - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/5/2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29/7/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21/3/2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18/01/2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17/4/2009, n. 239 "Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18/4/2008, n. 239 relativa alle modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

PREMESSO che:

- con Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al Gestore CO.LA.RI. per la realizzazione di

un Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB) in località Inviolata in Comune di Guidonia Montecelio(RM);

- con nota prot. 198 del 02/7/2013 il CO.LA.RI. ha presentato un'istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 ed artt. 14 e 15 della L.R. 27/98 completa di perizia asseverata e di elaborati progettuali;
- con nota prot. 01/13 del 04/7/2013 il CO.LA.RI. ha comunicato l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- con nota prot. 353986 del 25/9/2013 questa Area Ciclo Integrato Rifiuti (di seguito Area) ha rappresentato, decorsi i 60 giorni di cui all'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, che le modifiche sottese da quanto presentato con la citata precedente nota prot.198 del 02/7/2013 erano da considerarsi sostanziali e quindi soggette ad apposito procedimento;
- con successiva corrispondenza e quindi con nota prot. 12/2013 del 02/10/2013 il CO.LA.RI. ha comunicato la realizzazione dell'impianto per stralci successivi allegando perizia asseverata per quanto di merito;
- con nota prot. 9711 del 31/3/2014 la Soprintendenza BBAAPP ha ordinato la sospensione cautelativa dei lavori per insistenza di vincoli ambientali nell'area interessata dall'intervento;
- con nota prot. 217226 del 06/6/2014 questa Area ha sospeso i termini dell'istanza di cui alla nota CO.LA.RI prot. 31 del 07/4/2014 per criticità rilevate dalla Soprintendenza BBAAPP del Lazio;
- il GIP di Tivoli con Decreto del 30/7/2014 ha operato il sequestro preventivo del cantiere di realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- il TAR Lazio con Ordinanza 6711/2014 ha respinto quanto ordinato dalla Soprintendenza BBAAPP del Lazio e con Ordinanze 811 e 849/2014 il Tribunale di Roma ha dissequestrato il cantiere;
- con nota prot.03 del 10/02/2015 la Società, che nel frattempo aveva ceduto la attività da CO.LA.RI a CO.LA.RI. Ambiente Guidonia srl e mutato la denominazione in Ambiente Guidonia srl, ha trasmesso una richiesta di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 ed artt. 14 e 15 della L.R. 27/98 costituita da Relazione tecnica e Piano di utilizzo dei materiali di scavo, per centralizzazione delle operazioni di trattamento all'interno nel capannone già realizzato e per rinuncia sia all'edificazione del secondo capannone previsto per il compostaggio che dell'impianto di trattamento del percolato e delle infrastrutture di servizio connesse;
- con nota prot. 193525 del 09/4/2015 questa Area, nel riscontrare la precedente richiesta della Società ha comunicato alla medesima la necessità, tra l'altro, di provvedere a superare le criticità evidenziate dal Mibac circa l'interessamento della fascia di rispetto del bene archeologico puntuale riportato in Tavola B del PTPR, invitando la Società a produrre idonea planimetria nella quale evidenziare lo sviluppo dell'impianto, a seguito dell'eventuale approvazione delle modifiche non sostanziali proposte, e l'area sottoposta a vincolo riportata in Tavola B del PTPR, affinché si renda esplicita la non incidenza del

complesso impiantistico, nella configurazione in esame, sull'area sottoposta a vincolo archeologico diffuso;

- con nota prot. 08 del 10/4/2015 la Società ha consegnato la planimetria richiesta e denominata "T32 – Planimetria congruenza vincoli Tavola B del PTPR" e con note prot. 193376/2015 e 208832 del 20/4/2015 questa Area ha inviato alla Soprintendenza BBAAPP tale documentazione rappresentando che le porzioni di impianto realizzate ad oggi nelle quali la Società intende concentrare le attività autorizzate con l'AIA sopra richiamata, sono esterne alla fascia di rispetto di 100 m prevista per il bene puntuale diffuso riportato in Tavola B del PTPR e chiedendo, tra l'altro, se con l'aggiornamento dell'AIA conseguente all'approvazione delle modifiche non sostanziali richieste, si possano considerare superati gli aspetti di criticità che hanno originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB;
- con nota prot. 287836 del 27/5/2015 questa Area ha sollecitato la Soprintendenza BBAAPP ad esprimersi in merito a quanto trasmesso con la precedente corrispondenza;
- con nota prot. 8830 del 16/6/2015 la citata Soprintendenza ha comunicato che *"la mera riduzione dell'area interessata derivante dal restringimento dell'attività dell'impianto a distanza di 100 metri dai rinvenimenti archeologici, se potrà recare un parziale beneficio per la ridotta interferenza fisica dell'impianto sul bene medesimo, poco potrà valere sotto il profilo del pesante impatto che la presenza dell'impianto con l'attività correlata determinerà sull'area in esame"*;

VISTA la documentazione datata aprile 2015 costituita da:

- Relazione tecnica
- Piano di utilizzo dei materiali di scavo
- Relazione integrativa
- T04A-Layout generale 1° stralcio
- T04B-Layout generale 2° stralcio
- T04C-Layout generale 3° stralcio
- T04D-Layout generale 4° stralcio
- T11A-Diagramma tecnologico 1° stralcio
- T11B-Diagramma tecnologico 2° stralcio
- T11C-Diagramma tecnologico 3° stralcio
- T11D-Diagramma tecnologico 4° stralcio
- T12A-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 1° stralcio
- T12B-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 2° stralcio
- T12C-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 3° stralcio
- T12D-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 4° stralcio
- T25- Planimetria pozzi di monitoraggio
- T32 – Planimetria congruenza vincoli Tavola B del PTPR
- T33A-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 1° stralcio
- T33B-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 2° stralcio
- T33C-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 3° stralcio
- T33D-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 4° stralcio

ATTESO che quanto realizzato non interferisce con la fascia di rispetto del bene archeologico come evidenziato nella planimetria denominata "T32 – Planimetria congruenza vincoli Tavola B del PTPR" sopra citata e che tutte le modifiche richieste dalla Società saranno realizzate all'interno del capannone già realizzato;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di una parco che il Piano regolatore Generale pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale);

RICHIAMATO che le modifiche richieste, in riduzione rispetto al progetto originale, non vanno ad occupare nuove aree e che tutte le attività saranno eseguite al di fuori della fascia vincolata;

RICHIAMATO che in riferimento alla istanza di rinnovo prot. 3046 del 4/11/2013 della AIA di cui alla Determinazione B1849 del 08/05/2009 presentata dalla Società, con l'entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" non vi è più l'obbligo da parte dei gestori della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA, e pertanto, il termine dei dieci anni di cui al comma 3, lett b) dell'art. 29 octies decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere per le installazioni esistenti;

RICHIAMATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46", ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;

ATTESO quindi che la Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione C1869 del 02/8/2010 avrà scadenza il 02/8/2020, questa Autorità procederà per il rinnovo della medesima attraverso la convocazione della conferenza dei servizi preordinata all'acquisizione anche del parere

della Soprintendenza BBAAPP, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate al fine di acquisirne eventuali prescrizioni e indicazioni;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni contenute nella Relazione tecnica e di procedere con il presente atto ad assentire alla richiesta di modifica non sostanziale sottesa dalla documentazione progettuale allegata all'istanza

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010 relativa all'impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) della Ambiente Guidonia Srl descritta nella documentazione tecnica allegata all'istanza di seguito elencata:
  - Relazione tecnica
  - Piano di utilizzo dei materiali di scavo
  - Relazione integrativa
  - T04A-Layout generale 1° stralcio
  - T04B-Layout generale 2° stralcio
  - T04C-Layout generale 3° stralcio
  - T04D-Layout generale 4° stralcio
  - T11A-Diagramma tecnologico 1° stralcio
  - T11B-Diagramma tecnologico 2° stralcio
  - T11C-Diagramma tecnologico 3° stralcio
  - T11D-Diagramma tecnologico 4° stralcio
  - T12A-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 1° stralcio
  - T12B-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 2° stralcio
  - T12C-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 3° stralcio
  - T12D-Schema a blocchi trattamento dei rifiuti 4° stralcio
  - T25- Planimetria pozzi di monitoraggio
  - T32 – Planimetria congruenza vincoli Tavola B del PTPR
  - T33A-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 1° stralcio
  - T33B-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 2° stralcio
  - T33C-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 3° stralcio
  - T33D-Planimetria stoccaggi, emissioni e scarichi 4° stralcio
- 2) di disporre che, il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente allo stesso;
- 3) di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010;
- 4) di stabilire che alla Conferenza dei servizi preordinata all'acquisizione dei pareri di rito per il rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione C1869 del 02/8/2010 in scadenza il 02/8/2015 sarà invitata la Soprintendenza BBAAPP pur in assenza di interferenza con le aree vincolate al fine di acquisire eventuali prescrizioni e indicazioni.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ambiente Guidonia Srl e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Roma, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore Regionale  
Arch. Manuela Manetti